

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

XX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLE FAVE

INDICE

	PAG.	PAG.
Sui contributi al Fondo adeguamento pensioni:		
CONTE	173	SCARPA 178, 179, 180, 186, 188, 189
GITTI	174	BETTOLI 179
SABATINI	174	CALVI 179
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	174	MAZZONI 183, 185, 187, 188
BUTTÈ	174	ARMAROLI, 183, 185
PRESIDENTE	174	VENEGONI 186
MAGLIETTA	174	
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
BERLOFFA ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti. (47);		La seduta comincia alle 9,45.
MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai venditori ambulanti ai commercianti al minuto e agli esercenti pubblici. (681);		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (<i>Urgenza</i>). (1572)	174	(<i>È approvato</i>).
PRESIDENTE	174, 176, 178, 179, 180 183, 185, 188, 189, 190	Sui contributi al Fondo adeguamento pensioni.
CHIAROLANZA	176, 178, 183	CONTE. Onorevole Presidente, mi consenta, prima di passare all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, di manifestare la mia sorpresa e di echeggiare le vive proteste dei lavoratori per il provvedimento annunciato dal Governo, relativamente all'aumento dei contributi previdenziali. E ciò sia per quanto riguarda l'aumento del contributo per il Fondo adeguamento pensioni; abbastanza sensibile tanto per la parte a carico dei prestatori d'opera che per la parte a carico dei datori di lavoro, sia per quanto riguarda la contribuzione per la disoccupazione. Orbene, questo eccessivo aumento comporta un colpo abbastanza serio al tenore di vita dei lavoratori ed una decurtazione sensibile di quel poco che si è riusciti ad ottenere per i lavoratori stessi attraverso dure battaglie sindacali durante gli ultimi anni.
REPOSSI, <i>Relatore</i>	176, 178, 179, 186 187, 188, 189	
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	176, 178 179, 188, 189	
DE MARZI FERNANDO	176, 178, 185, 186	
BUTTÈ	178, 179	

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha rilasciato al giornale *24 Ore* delle dichiarazioni di estrema gravità circa il complesso problema dei contributi ed in modo particolare per quanto riguarda il Fondo adeguamento pensioni. È vero che il Governo, avvalendosi della delega che gli è stata conferita, può intervenire direttamente in tale materia; tuttavia, trattandosi di un provvedimento di così grande importanza, data l'entità degli aumenti che si intendono attuare, penso che la Commissione Lavoro avrebbe dovuto per lo meno essere informata della cosa e che, del pari, le organizzazioni sindacali avrebbero dovuto essere informate della esigenza alla quale il Ministero del lavoro riteneva di dovere in tal modo far fronte.

Interpretando le vive proteste dei lavoratori, penso dunque che sarebbe opportuno che il Governo, e per esso il Ministro Zaccagnini, mettesse al corrente la nostra Commissione delle ragioni del provvedimento ed illustrasse la reale situazione. In tal senso la nostra parte chiede che ella, onorevole Presidente, interceda presso il Governo, e che si sospenda intanto la eventuale applicazione dell'aumento dei contributi in attesa di arrivare, dopo una discussione approfondita in questa sede, ad un provvedimento che sia veramente il risultato di una analisi obiettiva e serena di tutta la questione.

GITTI. Mi associo alla preghiera da rivolgere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale perché, tenuto anche conto delle richieste delle organizzazioni sindacali, possa essere discusso nel più breve tempo possibile questo delicato problema. Indubbiamente l'annunciato aumento dei contributi ha creato del malcontento e sembrerebbe opportuno anche a me che, prima di dare ad esso corso, venisse chiarita la situazione da un punto di vista generale.

SABATINI. Mi rendo conto dei motivi che hanno indotto il Ministro ad agire in tal senso, ma sono anch'io d'accordo sulla opportunità di uno scambio di idee in merito all'indirizzo che viene seguito in materia di contribuzioni. Il provvedimento preannunciato ha infatti una portata notevole.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non posso fare altro che riservarmi di riferire al Ministro quanto è stato detto.

BUTTE. Ma i decreti sono già alla firma del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. È stata formulata una richiesta di spiegazioni da parte del Governo su un atto che il Governo stesso ha assunto

nella pienezza dei suoi poteri. Il Sottosegretario di Stato si è riservato di riferire al Ministro perché esprima il suo parere in proposito.

MAGLIETTA. Si tenga conto che abbiamo presentato una interpellanza.

PRESIDENTE. Quando conosceremo il pensiero del Governo potremo riprendere eventualmente l'argomento. Non possiamo quindi che aggiornare questa discussione.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Berloffia ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti (47); dei deputati Mazzoni ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai venditori ambulanti, ai commercianti al minuto e agli esercenti pubblici (681) e del disegno di legge: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (Urgenza) (1572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Berloffia ed altri: « Assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti »; dei deputati Mazzoni ed altri: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai venditori ambulanti, ai commercianti al minuto e agli esercenti pubblici »; e del disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali ».

Comunico che la XIV Commissione ha inviato il parere favorevole, con osservazioni, sul testo unificato predisposto dal comitato ristretto. Ne do lettura:

« La Commissione esprime parere favorevole al nuovo testo predisposto dal comitato ristretto, suggerendo l'opportunità di estendere la istituenda assicurazione ai farmacisti rurali, di includere nella Giunta centrale un rappresentante del Ministero della sanità e di ridurre a lire 1.500 il contributo degli assistibili nel caso di reddito fino ad un milione di lire ».

Non ritengo che si debba dar luogo, da parte nostra, all'inclusione dei farmacisti rurali fra coloro che godranno dei benefici previsti dal progetto di legge in esame; c'è già, infatti, il Fondo di previdenza dei farmacisti

che agisce *ope legis*. Comunque, deciderà la Commissione sulla opportunità o meno di accogliere il suggerimento contenuto nel parere.

Passiamo all'esame degli articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto.

Do lettura del titolo del Capo I e dell'articolo 1:

CAPO I.

DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'ASSICURAZIONE DELLE PERSONE ASSISTIBILI E DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DELLE STESSE

ART. 1.

L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali, nonché degli ausiliari del commercio, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività dell'impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;

b) abbiano la piena responsabilità dell'azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;

c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità;

d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge:

1°) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere;

2°) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite di latte;

3°) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo, agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati, all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'arti-

colo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

4°) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

5°) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

6°) regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

7°) regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni, per il commercio di banane e dei derivati;

8°) articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la riparazione e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici e delle loro parti;

9°) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

10°) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.

L'attività può essere esercitata in apposito luogo fisso ovvero in forma ambulante.

Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al primo comma i titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali nonché le guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249.

Gli ausiliari del commercio, soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio e loro familiari a carico, denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti obbligatoriamente all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

b) i mediatori e loro familiari a carico, iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

c) i commissionari di commercio.

L'obbligo della assicurazione contro le malattie incombe ai titolari di impresa indicati al primo comma per sé, per i familiari, parenti ed affini entro il terzo grado che lavo-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

rino abitualmente nell'azienda sempreché non siano soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti, nonché per i rispettivi familiari a carico ».

L'onorevole Chiarolanza propone di sopprimere alla lettera *a*) le parole: « di ricchezza mobile relativo alla attività dell'impresa commerciale ».

CHIAROLANZA. I piccoli commercianti potrebbero svolgere anche altre attività, e quindi avere altri proventi dei quali non si terrebbe alcun conto, e questo non sarebbe giusto.

PRESIDENTE. Debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che anche per i coltivatori diretti, e successivamente per gli artigiani, il riferimento alle loro posizioni economiche è stato sempre fatto non sul reddito globale, ma in rapporto al fondo di coltivazione o all'attività artigianale esercitata. Ciò anche per non creare ingarbugliate situazioni ai fini dell'accertamento stesso.

REPOSSI, *Relatore*. Ci siamo già trovati di fronte a notevoli difficoltà quando abbiamo dovuto configurare l'esercente di piccole imprese commerciali e l'ausiliario del commercio e siamo arrivati allo scopo proprio attraverso la indicazione del reddito specifico. Per tali categorie non può valere che il reddito relativo all'attività dell'impresa commerciale. Sono pertanto contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Chiarolanza.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo di cui ho dato dianzi lettura. Il relatore ed il rappresentante del Governo sono contrari.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Chiarolanza propone inoltre di sostituire alla lettera *a*), alle parole « non superi i tre milioni di lire », le altre « non superi un milione e mezzo di lire ».

CHIAROLANZA. L'emendamento è suggerito dallo stesso concetto. Siccome l'assistenza verrebbe erogata anche con il contributo dello Stato, ritengo opportuno che essa sia limitata a coloro che hanno redditi modesti.

REPOSSI, *Relatore*. Il limite concordato in sede di comitato ristretto aderisce al concetto cui si ispira l'emendamento dell'onore-

vole Chiarolanza, che pertanto non ritengo giustificato.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sul concetto sono d'accordo con l'onorevole Chiarolanza; non ritengo però opportuno modificare il limite già modesto proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato dianzi lettura, non accolto dal relatore e neppure dal rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

DE MARZI FERNANDO. Mi sia consentita una osservazione, per così dire, di estetica, sull'ultima parte dell'articolo 1. A mio parere, il terz'ultimo comma che recita: « Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al primo comma i titolari e conduttori in proprio di rivendite di giornali nonché le guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249 », andrebbe spostato e collocato prima dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Sembra anche a me opportuna la posposizione richiesta dall'onorevole De Marzi.

Pongo in votazione l'articolo 1 con la posposizione testé deliberata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

« Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico:

1°) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

2°) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge,

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

gli affiliati, fino all'età di 18 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

4°) i fratelli e le sorelle ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2°).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

I familiari sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.

Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale, o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all'articolo 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 ».

(È approvato).

ART. 4.

« Gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro sessanta giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo articolo 5:

a) le loro generalità e quelle dei familiari a carico;

b) le generalità dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;

c) il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate;

d) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale per i titolari o conduttori i proprio di piccole imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;

e) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti pre-

visti dall'articolo 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.

Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, sono altresì tenuti a denunciare la cessazione della loro attività, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nella azienda indicati all'articolo 1, quinto comma, nonché quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori.

In caso di morte del titolare dell'attività commerciale, alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione della impresa.

Le denunce di cui al presente articolo devono essere presentate alla Segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del comune. La Segreteria del comune o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta dalle presentazioni della denuncia ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

« Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La Commissione provinciale è presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed è composta:

a) sei membri nominati dal prefetto, sentite le Associazioni sindacali dei commercianti a carattere provinciale più rappresentative;

b) tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni sindacali dei venditori ambulanti a carattere provinciale più rappresentative;

c) un membro nominato dal prefetto, sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale più rappresentative;

d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

e) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica tre anni ».

A questo articolo sono stati proposti due emendamenti.

L'onorevole Chiarolanza propone che dopo la lettera e) sia aggiunto:

« f) un rappresentante degli ordini provinciali dei medici ».

Il relatore onorevole Repossi dal canto suo propone il seguente emendamento:

« *All'ultimo comma sostituire le parole: tre anni, con le parole: cinque anni.* ».

Prego l'onorevole Chiarolanza di illustrare il suo emendamento.

CHIAROLANZA. È una cosa che mi sembra logica: è possibile che in un organo, che deve occuparsi di assistenza, manchi un medico?

REPOSSI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo non è organo che si occupa di assistenza, ma di accertamenti e di compilazione di elenchi nominativi degli aventi diritto.

CHIAROLANZA. Comunque mi sembra una cosa utile.

PRESIDENTE. Questo organo accerta gli aventi diritto *ope legis*. Non mi pare che sia questo il posto per un rappresentante dell'Ordine dei medici.

L'emendamento Chiarolanza non è accolto né dal relatore, né dal rappresentante del Governo. Il presentatore insiste?

CHIAROLANZA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Prego il relatore onorevole Repossi di illustrare il suo emendamento.

REPOSSI, *Relatore*. Tre anni sono insufficienti, specialmente all'inizio di una istituzione, per svolgere un vero programma di assistenza. Tutti gli istituti che non vanno a sistema elettivo, ma vanno per chiamata, come i consigli d'amministrazione, durano in carica quattro anni. Io avevo proposto cinque anni, sia agli effetti della corretta funzionalità dell'istituto, sia agli effetti di una giusta economia.

Si è dimostrato che per tutti gli istituti che abbiamo creato — artigiani, coltivatori diretti e ora commercianti — verremo ad avere una spesa di circa ottocento milioni per le operazioni elettorali.

Pertanto, sia per mantenere la spesa del fatto elettorale entro limiti ragionevoli, sia per la corretta funzionalità dell'istituto, propongo cinque anni.

PRESIDENTE. La questione che fa il relatore, più che questa commissione provinciale che è rivolta all'accertamento e alla compilazione degli elementi, riguarda un po' tutti gli istituti che deriveranno da questa legge. Quindi, noi potremmo rimanere d'accordo così: che la tesi del relatore riguarda la durata di tutti gli organi che sono connessi a questa legge. Potremmo rimanere d'accordo nell'accettazione di questo principio.

BUTTÈ. Il relatore ha fatto riferimento ad altri istituti che hanno la durata di quattro anni. Si potrebbe stabilire il periodo di quattro anni anche per la durata in carica di questa Commissione. Cinque anni mi sembrano troppi.

Propongo quindi il seguente emendamento:

« *All'ultimo comma sostituire le parole: tre anni, con le parole: quattro anni.* ».

DE MARZI FERNANDO. Ho già spiegato i motivi per cui negli enti assistenziali è giusto che vi siano organi democratici; ma non è che, allungando il periodo di durata in carica della Commissione provinciale, manchi il controllo dell'amministrazione. Si tratta di conciliare la parte democratica, con la parte del costo della spesa elettorale. Qui noi andiamo incontro ad elezioni notevolmente laboriose: c'è il collegio dei commercianti fissi, quello dei venditori ambulanti e quello degli agenti e rappresentanti di commercio. Il sistema elettorale è molto complicato. Lasciamo che queste commissioni funzionino almeno per un periodo pari a quello di tutti i consigli comunali del nostro paese. Io sono favorevole a cinque anni.

PRESIDENTE. La questione è molto semplice. Non è che si vogliono eludere gli adempimenti democratici, ma per ragioni di spesa e per ragioni di funzionalità si vorrebbe portare a cinque anni la durata in carica delle Commissioni provinciali.

La tesi dell'onorevole Buttè, cioè che per la durata degli organi di altri istituti simili si ha un periodo di quattro anni, è valida fino a un certo punto. Non si tratta nel caso da lui ricordato di organi eletti.

SCARPA. Noi abbiamo rinunciato a un nostro emendamento che voleva ridurre da tre anni a due anni il periodo della durata in carica di queste commissioni. Ci duole ora che il relatore non abbia accettato di te-

ner conto delle nostre osservazioni e che abbia riferito di nuovo alla Commissione la cifra di ottocento milioni per ogni elezione.

REPOSSI, *Relatore*. Ho detto che ottocento milioni occorrono per le tre organizzazioni.

SCARPA. Siccome in pratica possono avvenire trasformazioni non secondarie nella composizione degli elenchi degli stessi aventi diritto e nella composizione stessa degli organi di amministrazione, io penso che una maggiore aderenza ai voti della massa degli assicurati si possa ottenere con elezioni ogni tre anni, che garantiscono un rinnovo sufficientemente dinamico degli organi di amministrazione.

Fra l'altro, noi non crediamo che gli altri istituti siano disposti a vedere aumentata la durata degli organi eletti. Artigiani e coltivatori diretti hanno una durata di tre anni. Noi adotteremmo un termine che contrasta con quanto vige in altri organismi. A noi sembra quindi indispensabile adeguare la durata di questi organi a quella di altri organi già esistenti.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se la Commissione si orienta sui cinque anni, da parte del Governo non c'è nessuna difficoltà ad accettare questo termine.

PRESIDENTE. L'onorevole Buttè insiste nel suo emendamento?

BUTTE. Insisto.

BETTOLI. Allora votiamo per la durata di tre anni.

PRESIDENTE. Noi ci siamo presentati con un testo che dice tre anni. Se non fosse stato presentato nessun emendamento, si sarebbe votato su questo testo; essendo invece stati presentati degli emendamenti, a me pare che si debba votare prima sui cinque anni. Se non passano i cinque anni, si voterà per i quattro e poi per i tre.

BETTOLI. Non sono d'accordo su questa procedura. Si vota l'emendamento più lontano, quello dei tre anni.

PRESIDENTE. Onorevole Bettoli, quello dei tre anni non è il più lontano, ma il più vicino. Si deve votare il periodo di cinque anni che è l'emendamento più lontano; successivamente, se non verrà accolto, si voterà la durata di quattro anni.

BETTOLI. Non capisco tale procedura.

PRESIDENTE. Onorevole Repossi, accetta l'emendamento all'emendamento?

REPOSSI, *Relatore*. Siccome qui la discussione è sorta dal sospetto che la proposta dei cinque anni possa nascondere qualche

particolare interesse di ordine politico, desidero che si comprenda che la nostra proposta è stata determinata dalla esigenza di una giusta economia nella spesa elettorale e di una corretta funzionalità di questi istituti.

Comunque accetto l'emendamento all'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché il relatore onorevole Repossi si è dichiarato favorevole al successivo emendamento proposto dall'onorevole Buttè, pongo in votazione l'emendamento stesso tendente ad elevare a quattro anni la permanenza in carica delle commissioni in questione.

(È approvato).

Sulla lettera a) dell'articolo 5 il Governo chiede di parlare.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulle difficoltà che presenta la definizione di associazione più rappresentativa delle associazioni sindacali nel senso che non vi è nessuno strumento che dia al Governo la possibilità di definire la rappresentatività delle associazioni sindacali. Ciò è motivo di continui ricorsi da parte delle organizzazioni stesse in confronto di decisioni adottate in altri casi precedenti.

Se si mette « più rappresentative » si dà un criterio di rappresentatività che non può essere accettato.

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare sul mantenimento della espressione « più rappresentative »?

CALVI. Mi pare che si sia stabilita nel paese una prassi che sarebbe pericoloso andare a distruggere. Evidentemente le associazioni « più rappresentative » sono quelle più presenti quando ci sono trattative con noi lavoratori. Di fronte ai lavoratori noi sappiamo bene quali sono le organizzazioni dei commercianti più rappresentative: sono quelle con le quali facciamo i contratti.

Del resto, non è che togliendo l'espressione « più rappresentative » si risolve il problema. Pertanto a me pare che sia meglio continuare nella prassi.

BETTOLI. Il testo che abbiamo elaborato in sede di comitato ristretto, in materia di nomina di commissioni o comitati, non fa altro che riprodurre quanto già inserito in tutti i progetti di legge. È la prima volta che il Governo obietta che si possono creare situazioni delicate. Per quanto riguarda il caso specifico, penso comunque che situazioni del genere non si potranno verificare se i prefetti

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

si avvarranno del consiglio della camera di commercio che è perfettamente in grado di dire quali sono le associazioni sindacali più rappresentative. Per quanto ne so personalmente, in base alla esperienza, la Camera di commercio ha rapporti non solo con le organizzazioni nazionali che hanno diramazioni in sede provinciale, ma anche con le organizzazioni di categoria ed è quindi in grado di conoscere la consistenza. Sarei pertanto del parere di mantenere la dizione « più rappresentative », perché oltretutto è la meno pericolosa e la più indicativa.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il rappresentante del Governo non ha proposto un emendamento al riguardo; si è semplicemente limitato a manifestare una certa preoccupazione per i non pochi ricorsi inoltrati da associazioni sindacali.

SCARPA. Le situazioni delicate ed i ricorsi nascono dal fatto che i prefetti non rispettano la rappresentatività.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 con l'emendamento introdotto nell'ultimo comma relativo alla durata in carica della commissione provinciale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« La Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, provvede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 8 e sulla base delle denunce di cui all'articolo 4, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, previo accertamento che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Gli elenchi devono essere divisi per comune e devono tenere distinti i titolari dell'attività commerciale dai familiari con l'indicazione, per ciascun nominativo, della data di presentazione delle singole denunce.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale, entro il termine di

quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle denunce di cui all'articolo 4, è tenuta a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione e la mancata iscrizione negli elenchi ovvero la cancellazione degli stessi.

Qualora la Commissione provinciale proceda di ufficio alla iscrizione o alla cancellazione dagli elenchi, la relativa comunicazione all'interessato è fatta, a cura della Commissione stessa, entro quindici giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento stesso.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui ai precedenti comma senza che sia stato inoltrato ricorso, la Commissione provinciale è tenuta, entro i quindici giorni successivi, a comunicare le iscrizioni negli elenchi o la cancellazione degli stessi alla cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie per gli esercenti piccole imprese commerciali.

Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma, la cassa mutua provinciale provvede a tenere aggiornati gli elenchi nominativi degli assistibili, con le modalità previste dal precedente articolo 6, secondo comma ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

La Commissione è presieduta dal Ministro per l'industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è così composta:

a) del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;

b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

c) di dieci membri designanti dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali, tre per i venditori ambulanti ed uno per gli agenti e rappresentanti di commercio;

d) del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il la-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

voro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalità per la iscrizione degli esercenti attività commerciali negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6;

b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi ».

L'onorevole Chiarolanza propone di aggiungere al secondo comma la seguente alinea:

« e) di un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(Non è approvato).

Il relatore propone di sostituire, al terzo comma, alle parole « tre anni », le altre « cinque anni ».

Tuttavia, per analogia con quanto stabilito per la durata in carica della Commissione provinciale di cui al precedente articolo 5, l'emendamento deve intendersi modificato in quattro anni.

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con l'emendamento introdotto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« Avverso la iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi è ammessa opposizione da parte degli interessati alla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 7, primo comma.

Agli effetti e per gli scopi di cui al primo comma la Commissione provinciale è integrata di due membri elettivi del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali e di un rappresentante dell'ispettorato del lavoro locale.

Le decisioni della Commissione provinciale sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso tramite la Com-

missione provinciale alla Commissione centrale di cui all'articolo 8 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica, di cui al precedente comma.

La decisione della Commissione centrale è notificata, tramite la Commissione provinciale, con la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo.

Le decisioni della Commissione provinciale avverso le quali non risulti prodotto ricorso alla Commissione centrale entro il termine prescritto nonché le decisioni della Commissione centrale sono comunicate, a cura della Commissione provinciale, alla Cassa mutua provinciale ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 7, ultimo comma ».

Non essendovi emendamenti la pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al « Capo II. Delle prestazioni ». Do lettura dell'articolo 10:

« Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati nell'articolo 7, ultimo comma, sempreché siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui è stata effettuata la denuncia di cui all'articolo 4, o l'accertamento di ufficio di cui all'articolo 6, terzo comma.

In caso di iscrizione negli elenchi dei familiari a carico, determinate da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, il diritto alle prestazioni sorge dal giorno della nascita o della avvenuta celebrazione del matrimonio, sempreché il capo famiglia risulti in possesso del requisito di iscrizione previsto dal precedente comma. La denuncia di cui all'articolo 4 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'evento.

Il diritto alle prestazioni cessa dalla fine dell'anno solare nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione dagli elenchi.

Alla donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, assicurate in virtù della presente legge, per avere contratto matrimonio, è conservato il diritto alla assistenza per un anno, sempreché non venga a godere di assistenza per altro titolo ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« Agli esercenti le attività commerciali indicati agli articoli 1 e 2 e ai loro familiari

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

a carico considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza ospedaliera;
- b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;
- c) assistenza ostetrica.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 12.

L'Assemblea di ciascuna Cassa mutua provinciale potrà deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate dalla presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa con gestione distinta da quella per le prestazioni obbligatorie di cui al primo comma.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza di malattia di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento sanitario ai fini della competenza di altri enti di assumere l'onere dell'assistenza medesima.

I medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica l'elenco deve essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con i medici a rapporto di impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite, per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino alla emanazione del regolamento delle prestazioni, alle persone soggette all'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni ».

L'onorevole Mazzoni propone di sostituire tale articolo con il seguente:

« Agli esercenti attività commerciali, indicati negli articoli 1 e 2 ed ai loro familiari a carico, considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoriale;
- b) assistenza specialistica ambulatoriale;
- c) assistenza ospedaliera;
- d) assistenza farmaceutica;
- e) assistenza ostetrica.

Le prestazioni di cui sopra saranno concesse, in forma diretta e per un periodo di 180 giorni all'anno, nei limiti, nella misura e secondo le modalità, che saranno fissate nel regolamento, da approvarsi a norma dell'articolo 12 della presente legge.

Fino alla emanazione del regolamento e, fatto salvo quanto disposto dalla presente legge, le prestazioni di cui al primo comma saranno erogate nelle forme, modalità e limiti di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni.

Le Casse mutue di cui all'articolo 15 provvedono all'assistenza di qualsiasi tipo di malattia, comprese quelle di natura tubercolare.

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, le Casse mutue di cui all'articolo 15 potranno avvalersi dell'attrezzatura e dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie (I.N.A.M.), dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.), dei Consorzi antitubercolari o di altri Istituti previdenziali e assistenziali, regolando i relativi rapporti, mediante convenzioni.

L'assistenza farmaceutica comprende l'erogazione di tutti preparati e le specialità che si trovano in commercio.

L'onere dell'assistenza farmaceutica, riferito al prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, è coperto nel seguente modo:

per il 75 per cento dalle Casse mutue provinciali;

per il 25 per cento da uno speciale sconto di cui beneficiano le Casse mutue provinciali e che sarà:

- a) per il 5 per cento a carico delle farmacie;
- b) per il 20 per cento a carico, congiuntamente, dei produttori dei medicinali e dei grossisti.

I medici che accettano di dare le prestazioni sanitarie devono iscriversi presso la sede provinciale dell'ordine dei medici, in apposito

elenco distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego.

Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi, sono stabilite, per ogni provincia, tra la presidenza delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali ».

MAZZONI. Già in sede di discussione generale, e poi in sede di Comitato ristretto, la nostra parte ha espresso l'opinione che si dovesse provvedere ad assicurare l'erogazione delle seguenti prestazioni: a) assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoriale; b) assistenza specialistica ambulatoriale; c) assistenza ospedaliera; d) assistenza farmaceutica; e) assistenza ostetrica.

Orbene, poiché il testo unificato elaborato dal comitato ristretto prevede solamente l'assistenza ospedaliera, quella sanitaria specialistica sia diagnostica che curativa e quella ostetrica, riteniamo di dover insistere nelle nostre richieste, richiamando l'attenzione della Commissione non soltanto sul fatto che l'organizzazione generale dell'assicurazione di malattia prevede la copertura dei rischi che formano oggetto del nostro emendamento, ma anche sulle asserzioni degli studiosi di problemi sociologici, i quali sostengono unanimemente l'opportunità di orientarsi verso un sistema di sicurezza completo.

Nei confronti di queste nostre rivendicazioni, sia in seno alla Commissione finanze e tesoro che in seno alla nostra stessa Commissione in tema di discussione generale, sia infine in seno al comitato ristretto, furono opposte due considerazioni. In primo luogo, alcuni onorevoli colleghi espressero l'opinione, a mio avviso piuttosto peregrina, che, nel sistema della sicurezza sociale, ci si dovrebbe orientare soltanto verso la copertura dei grandi rischi, e tale concetto non dovrebbe valere solo per la categoria dei lavoratori autonomi cui il progetto di legge in esame si riferisce, bensì per tutte le categorie di lavoratori in generale. In secondo luogo, fu sollevata la questione relativa agli oneri, e quindi alle difficoltà di poter ottemperare alla esigenza da noi prospettata, sulla base del contributo veramente limitato da parte dello Stato.

Nei confronti della prima obiezione, affermiamo assolutamente che non può essere presa così alla leggera una impostazione, la

quale contrasta, non soltanto con le aspirazioni dei lavoratori e degli studiosi di problemi sociali, ma rappresenta anche un allontanamento dal sistema sociale verso cui sono diretti tutti i paesi; non già i paesi dell'Oriente nei quali sono previsti sistemi ben diversi dal nostro, ma i paesi dove esiste la stessa struttura economica e sociale della Repubblica italiana. Su tale questione si deve perciò fare un approfondito ragionamento, giacché una assistenza così limitata non può soddisfare le larghe attese della categoria di cui oggi ci stiamo occupando, ed inoltre può mettere a repentaglio le conquiste fino ad oggi conseguite, attraverso un continuo processo di miglioramento, dalle categorie che godono ormai della totale copertura dei rischi.

Vi è poi un'altra questione, quella relativa alla organizzazione previdenziale delle categorie similari: ad esse gli organi legislativi del paese hanno dato un assetto decisamente migliore di quello che si vuol decidere per i commercianti, ambulanti ed esercenti attività commerciali; infatti, per i coltivatori diretti è stata consentita l'assistenza generica, e per gli artigiani è stata stabilita, direi per la stessa copertura e per le stesse forme di assistenza, una contribuzione ben diversa.

A nostro avviso, non è possibile tornare indietro dal punto in cui si è pervenuti, in materia di assicurazione sociale; d'altra parte, noi riteniamo che la situazione economica del paese sia tale da consentire con grande tranquillità un esame sereno ed obiettivo della materia, nell'intento di migliorare sempre più gli istituti assistenziali ad essa interessati.

Quanto poi al problema degli oneri, in sede di Comitato ristretto feci notare la contraddizione esistente fra ciò che si vorrebbe dare, vale a dire l'erogazione di una limitata forma di assistenza, e ciò che si vorrebbe far pagare per essa. Esaminando, come dissi allora, il costo medio del 1958 secondo i dati forniti dall'I.N.A.M., per il settore industriale le tre prestazioni previste dal progetto di legge in esame sono costate lire 2.481 per assicurato, mentre per il settore artigianale, sempre nel 1958, la spesa per dette tre prestazioni è stata di lire 2.293.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, mi pare che le sue argomentazioni, almeno per quel che concerne la parte polemica, si riferiscano anche all'articolo 38, il quale non è legato all'articolo in esame.

MAZZONI. Onorevole Presidente, il riferimento è fatto per salvare il principio della copertura dei rischi; parlo pertanto anche

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

del costo per dimostrare come effettivamente la nostra rivendicazione potrebbe essere accolta, salvo poi esaminare la questione dei contributi e degli oneri.

Dicevo, dunque, che dai dati dell'I.N.A.M. contenuti nella relazione del professor Coppini, si rileva che per gli artigiani il costo medio per assicurato è stato, nel 1958, di lire 2.293. È da tener presente tuttavia, che tale costo si differenzia a seconda delle condizioni territoriali di vita degli assicurati. Infatti, nel settentrione il costo è stato in realtà di lire 2.902, nell'Italia centrale di lire 2.511, nel meridione di lire 2.148 e nell'Italia insulare di lire 1.611. Cito questa diversità territoriale del nostro paese perché, in alcune regioni, ci sono dei cittadini malati che per l'insufficienza delle attrezzature non hanno nemmeno la possibilità di godere dell'assistenza ospedaliera. Ciò è molto significativo anche dal punto di vista dell'assistenza generica, perché è naturale che, nelle zone dove l'assistenza ospedaliera non riesce ad essere coperta per insufficienti attrezzature, non vi può essere nemmeno la possibilità di una cura domiciliare generica. Il ragionamento vale naturalmente anche per altre categorie di lavoratori.

Sempre dalla relazione del professor Coppini, si rileva che il costo medio dell'assistenza generica, nel 1958, è stato per ciascun assicurato di lire 1902 per il settore dell'industria, di lire 1.469 per il settore del commercio, di lire 1.342 per il settore del credito e di lire 1.049 per il settore dell'agricoltura. Per gli esercenti attività commerciali, si può prevedere un costo medio aggirantesi sulle 1.500 lire, per cui, se noi consideriamo che gli artigiani, come ho detto dianzi, hanno avuto la possibilità di coprire tre rischi con una spesa media di 2.293 lire, e se prendiamo come spesa media per l'assistenza generica una cifra di circa 1.400 lire, abbiamo, per le tre forme di assistenza previste dal progetto di legge in esame, più l'assistenza generica, una spesa complessiva di 3.600 lire. Detta cifra è inferiore a quella che si ricaverebbe sommando il contributo dello Stato di lire 1.500 *pro capite* e le 3.000 lire di media, che si prevedono per la contribuzione degli assicurati, anche nella forma differenziata.

Esaminiamo ora anche il costo dell'assistenza farmaceutica. Dai dati dell'I.N.A.M. si rileva che nel 1958 il suo costo è stato per ciascun assicurato di lire 3.086 per il settore dell'industria, di lire 2.364 per il settore del commercio, di lire 2.140 per il settore del credito e di lire 1.534 per il settore dell'agricoltura. È evidente, pertanto, che anche la cura

personale è in relazione al grado di sviluppo della società e che quindi alcune categorie ed alcune zone spendono necessariamente meno di quanto non spendano allo stesso scopo altre categorie ed altre zone. Orbene, se noi prendiamo come spesa media quella registrata nel settore del credito, cioè lire 2.140, pur senza tenere conto del fatto che si sta procedendo verso un maggiore controllo dei prezzi dei prodotti farmaceutici e verso una migliore organizzazione distributiva degli stessi, possiamo prevedere, per le prestazioni previste dal progetto di legge e per quelle che proponiamo di aggiungere, un costo complessivo di 5.800-6.000 lire. Pertanto, visto che, come dicevo dianzi, noi già saremmo a quota 4.500, è evidente che con un maggiore contributo da parte dello Stato si potrebbe raggiungere il traguardo verso cui si orienta la legislazione previdenziale del nostro paese.

Per queste ragioni, insistiamo perché l'articolo aggiuntivo da noi proposto venga accolto dalla Commissione.

CHIAROLANZA. Non ci sarebbe niente da obiettare. Ma evidentemente allargare l'assistenza a tutti i rami, dalla generica all'ospedaliera, all'ostetrica e alla farmaceutica, significa trovarsi di fronte a spese enormi.

Io devo ricordare una cifra che ha il suo significato. all'I.N.A.M. con l'estensione dell'assistenza farmaceutica, la spesa da 43 miliardi è saltata a 65 miliardi.

Date tutto quello che volete, però trovate i fondi. Reperire i fondi dopo che la legge sia fatta, mi pare sia un po' difficile.

In questa Commissione, quando si è sentito che venivano aumentati i contributi, ci sono state delle proteste. Oggi se si accettasse l'emendamento, sorgerebbero altre difficoltà.

E poi, in ultima analisi, credo che a pagare siano sempre i medici.

ARMAROLI. Non dica queste cose.

CHIAROLANZA. È la verità. In conclusione, il mio concetto è che se questa legge deve essere modificata con l'introduzione di nuove provvidenze bisogna predisporre un piano economico in base al quale queste provvidenze siano applicate.

PRESIDENTE. È un po' difficile non agganciare l'articolo 11 all'articolo 38. Se voi siete d'accordo nella mia proposta, potremmo rinviare la discussione dell'articolo 11 in sede di esame dell'articolo 38.

Il concetto esposto dall'onorevole Chiarolanza è esatto: l'aumento delle prestazioni comporta necessariamente la revisione dei contributi. Discuterla a parte non mi pare la procedura migliore.

ARMAROLI. Se noi non esaminiamo subito l'articolo 11 non sappiamo quale sarà la struttura che daremo all'organizzazione.

PRESIDENTE. Va bene, continuiamo a discutere l'articolo 11 e vediamo quali sviluppi si avranno.

DE MARZI FERNANDO. L'onorevole Mazzoni non ha ricordato le cifre che io avevo portato in Commissione generale e in comitato ristretto.

È necessario collegare le due cose. Bisogna che noi sappiamo che già nella proposta presentata dal relatore la cifra dei contributi non è più di 3000 lire, ma è diminuita a 1500.

Le cifre che presenta il collega Mazzoni sono quelle del primo semestre 1959 per quanto riguarda l'artigianato. Ma noi sappiamo che nel secondo semestre del 1959 sono avvenuti dei fatti nuovi: e cioè la revisione delle rette ospedaliere, revisione che ha portato un'incidenza d'aumento che va dal 20 al 25 per cento. A questo bisogna aggiungere le spese generali.

Il confronto con le cifre del 1958 — che era il secondo anno di gestione delle Mutue — fa vedere che col passare degli anni l'assistenza aumenta. Io ho sottolineato che questo aumento di assistenza si è avuto maggiormente nell'Italia Meridionale che nell'Italia Settentrionale. Ciò dimostra che l'Italia meridionale sta aprendosi allo spirito mutualistico. È stato superato da parte degli artigiani, come da parte dei coltivatori diretti, dell'Italia Meridionale quel senso quasi di vergogna di andare all'ospedale attraverso le Mutue.

Si tratta di una mentalità che c'era e che poco alla volta va scomparendo. Molti credevano di avere, attraverso l'assistenza mutualistica, un'assistenza inferiore.

Ritengo quindi che le cifre debbano essere aggiornate su un costo superiore alle 3 mila lire per quanto riguarda l'assistenza; bisogna poi prevedere un ammontare di spese generali che varia dal 15 al 16 per cento, cioè sulle 500 lire per assistito.

Questo è il conto che si deve fare nella realtà. È per questo che convengo con l'onorevole Presidente nel collegare l'articolo 38 ed allora la proposta Mazzoni cade. Cade la possibilità di dare la generica, la farmaceutica e, in più, anche la tubercolare con quello che l'onorevole Mazzoni prevede di far pagare e cade anche aumentando il contributo dello Stato.

Sappiamo che tutto questo costa più del doppio delle 5.500-6.000 lire per assistito.

D'altra parte desidero sottolineare — è questo un discorso che ripetiamo per la terza volta

in quanto è stato già fatto per le altre assistenze — che non vietiamo di dare anche queste assistenze giacché gli stessi assicurati possono liberamente e democraticamente deliberare di darsela.

La prova di quanto affermo è che, nell'ambito dei coltivatori diretti, nessuna assemblea ha deliberato di darsi l'assistenza farmaceutica ed anzi posso dire che, se potessero sopprimerebbero anche l'assistenza generica nell'ambito della provincia, perché il coltivatore diretto è venuto a spendere di più di quanto spendeva prima attraverso la libera chiamata del medico di fiducia.

Dobbiamo stare attenti a non soffocare questa classe di lavoratori autonomi e cioè che non paghino per l'assistenza più di quello che è il loro costo.

Anche nell'ambito della assistenza agli artigiani, dove abbiamo anche diverse colorazioni politiche e organizzative, in tre anni di esistenza, nessuna provincia ha deliberato di darsi l'assistenza generica o, se tale assistenza hanno deliberato, lo hanno fatto con le forme volontarie. È questa la strada scelta dagli artigiani che si sono, nelle province più evolute, costituiti in mutue volontarie.

MAZZONI. I consigli provinciali artigiani hanno chiesto di avere una assistenza a carico dello Stato e con contributo proprio.

DE MARZI FERNANDO. La strada che dobbiamo seguire è l'assistenza obbligatoria dei grandi rischi lasciando facoltà libera, democratica, nell'ambito delle possibilità provinciali per il resto dell'assistenza. È la strada che abbiamo seguito in altri casi e dobbiamo insistere su questo sistema anche per i commercianti.

Se vogliamo dare quel che chiede l'opposizione, dobbiamo dire ai commercianti, chiaramente, che il loro costo non sarà né di 6 mila né di 5500 ma supererà le 15 mila lire per assistito ed allora, il piccolo ambulante, il piccolo commerciante di paese dichiarerà di non voler sopportare un onere del genere.

Dobbiamo, per questa categoria, assicurare il grande rischio che è quello che mette in difficoltà la famiglia e, per l'assenza del titolare, la bottega, il negozio, l'ente commerciale che dipende da questo nostro assicurato.

ARMAROLI. Mi permetto insistere sul valore dell'emendamento presentato. Esso investe la questione di fondo; è legato all'articolo 38. Non solo, ma insisto perché è in questo articolo che si stabilisce cosa si vuole fare, e ritengo che con questo emendamento si interpreti veramente la nostra intenzione di realizzare, come dice la Costituzione, una

assistenza valida per tutti, che non può essere in rapporto alle possibilità ma deve essere invece in rapporto alle necessità della salute pubblica.

Ci riferiamo sempre al principio sociale più che al principio assicurativo.

Le ragioni sostenute dagli oppositori di questo nostro emendamento, vengono ispirate da una certa esperienza, quella dei coltivatori diretti. Si dice: la mutua dei coltivatori diretti ha un ciclo molto difficoltoso tanto che si pensa perfino di far avanzare tendenze che vorrebbero abolire l'assistenza generica.

Questo ci deve preoccupare perché, se la mutua coltivatori diretti ha alti costi, non si può abbassarli riducendo un diritto ma, invece, organizzando in modo diverso tutta la struttura.

Si porrebbe allora la necessità di esaminare come queste mutue funzionino e di vivificarle abbassando certi oneri di personale che si dice raggiungano in certi casi oltre il 12 per cento.

Non possiamo fare un passo indietro rispetto alla situazione dei coltivatori diretti che protestano contro gli altri contributi ma non si lamentano dell'assistenza.

Con una migliore organizzazione delle mutue si possono mantenere tutte le varie prestazioni.

Se poniamo in discussione l'assistenza generica, l'assistenza specialistica, ecc., creiamo già un pretesto per fare dei passi indietro e non allinearci al principio costituzionale.

Si dice che certi coltivatori diretti preferiscano pagare il medico ma è perché essi continuano a fare dei regali; è però, questa, una mentalità che si va superando e il coltivatore diretto sente di dover essere eguagliato al bracciante e a tutti gli altri lavoratori che, attraverso l'I.N.A.M., godono queste prestazioni.

Sostengo quindi la validità dell'emendamento in esame.

SCARPA. Circa la richiesta di abbinare la discussione dell'articolo 11 con la discussione dell'articolo 38 ho un solo dubbio, che richiede un chiarimento. Osservo anzitutto, per inciso, che le cifre citate dall'onorevole De Marzi per il 1959 per le tre assistenze, si riferiscono al primo semestre e sappiamo che per il primo semestre si dovrebbe prevedere una spesa maggiore in quanto comprende l'inverno.

DE MARZI FERNANDO. Soltanto per la metà.

SCARPA. Ma veniamo al punto. Quando anche noi prendessimo come base le cifre

che il collega De Marzi ci ha citato, vedremmo che si spendono 3.674 lire per le tre assistenze: ospedaliera, specialistica e ostetrica e per le spese generali. La proposta governativa, che non è stata mutata, ci propone di ottenere dal Governo 1.500 lire *pro capite* e di far versare al commerciante, in media lire 3.000 il che fa lire 4.500. Desidero conoscere dove va la differenza. Vi è una eccedenza che non so dove vada, è questo il problema serio.

REPOSSI, *Relatore*. Se guardiamo l'articolo 38 vediamo che sul contributo proposto non vi sono eccedenze.

SCARPA. Se la spesa è quella denunciata dalla Federazione delle mue artigiani, come emerge dalle relazioni dell'I.N.A.M., è una spesa inferiore alle lire 4.500 *pro capite*.

La media dei contributi dei commercianti è di lire 3 mila per ogni assistito che, aggiunte le lire 1.500 date dal Governo, danno un totale di lire 4.500. Le tre assistenze non costano 4.500 lire comprese le spese generali. Questa è la questione di fondo ed è per questo che sono pienamente d'accordo che si discutano in modo abbinato gli articoli 11 e 38. Vi è però il rischio che si percorra la strada che rende l'assistenza al coltivatore diretto costosa in modo esorbitante rispetto alla spesa che egli sosteneva personalmente andando dal medico. Ciò è la strada che fa costituire organismi centrali che trattengono una parte considerevole di contributi, fa affrontare spese tutt'altro che trascurabili come costruzione di edifici ed acquisto di appartamenti. Ciò rende enormemente costosa l'assistenza.

È evidente che, con l'occasione, dobbiamo revisionare il mondo di funzionamento della assistenza in altri campi. Il costo elevato della assistenza può essere evitato se si allarga il numero delle assistenze discutendo responsabilmente la nostra proposta che non è rigida, ma tende a impedire che si infirmi il principio dell'assistenza più larga possibile.

VENEGONI. Volevo solo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'importanza del problema che stiamo trattando.

Mi pare che da ogni parte e anche da parte della maggioranza governativa sono state fatte dichiarazioni quasi unanimi che annunciano che siamo nel periodo nel quale bisogna fare ogni sforzo per superare gli attuali limiti del sistema assicurativo e per avviarcì, sia pure gradualmente, verso un sistema di assistenza sociale.

Ora, già l'enunciazione di questo orientamento, che dovrebbe essere quello accettato da tutti i gruppi, mi pare contrasti con la so-

luzione che si vuol dare in questa sede al problema della assistenza sanitaria ai commercianti.

Si è già sottolineato che si vuole addirittura compiere un passo indietro nei riguardi di quanto stabilito per i coltivatori diretti che, pure, non ci ha soddisfatto.

Siamo del parere che una assistenza moderna non possa limitare il diritto dell'assistito soltanto alle prestazioni stabilite per i coltivatori diretti, ma debba comprendere anche la farmaceutica. Oggi, dopo il passo indietro fatto per l'assistenza sanitaria agli artigiani, si vuol fare un ulteriore passo indietro nel senso di limitare ad un *plafond* insuperabile, il contributo governativo con la previsione che, perciò, il contributo governativo stesso, *pro capite*, non sarà nemmeno quello garantito ai coltivatori diretti ed agli artigiani.

Le nostre proposte si inquadrano nella visione di andare gradualmente verso un sistema di sicurezza. È evidente che, diversamente, il singolo lavoratore, il singolo cittadino che avrà bisogno, domani, di una medicina, non potrà ottenere quel vantaggio che dovrebbe ottenere in un sistema mutualistico modernamente concepito e dovrà o rinunciare alla medicina o pagare di più la prestazione, che sarà a suo diretto carico.

Anche per questa ragione oltre che per le ragioni generali che ho prima accennato, insistiamo perché l'assistenza ai commercianti sia una assistenza piena.

È questo, per noi, un problema di fondo. Il nostro atteggiamento verso la legge dipende dalla soluzione di questo tema. Disposti ad esaminare insieme come coprire gli oneri che derivano da una assistenza piena, dobbiamo però stabilire il principio che non possiamo fare un passo indietro, addirittura nei confronti dell'assistenza garantita ai coltivatori diretti.

REPOSSI, *Relatore*. Mi pare che, in sostanza, i discorsi tenuti questa mattina non abbiano apportato nulla di nuovo sia a quanto ascoltato quando si discusse l'assistenza malattia ai coltivatori diretti e agli artigiani sia a quanto esposto nella discussione generale.

Intanto bisogna sgomberare il campo da una questione, quella della sicurezza sociale.

Quando l'onorevole Ministro venne a riferire sulla piccola riforma, feci delle eccezioni prima di ordine giuridico e poi anche in ordine ai provvedimenti. Non era esatto chiamare piccola riforma quel che riguardava un miglioramento; per piccola riforma si intende un qualche cosa che modifica un sistema e non la conferma di quel sistema con miglioramenti, magari, nelle prestazioni.

Su quel che si intende per sicurezza sociale, evidentemente il relatore la pensa un po' diversamente da altri che considerano il sistema di sicurezza sociale come il paese di Bengodi dove il cittadino, quali che siano il suo bisogno e le sue condizioni, sia in grado, con un piccolo rischio, di essere assistito.

Se guardiamo la categoria dei commercianti vediamo che vi è chi si trova in una condizione agiata ed in questo caso lo Stato, la collettività, dovrebbe andare incontro ad un bisogno che in realtà non esiste.

Non discutiamo, quindi sul sistema di sicurezza perché il giorno in cui volessimo arrivare, in Italia, ad un sistema di piena sicurezza, dovremmo fissarne i principi e i criteri e solo quando avessimo creato questi criteri e questi principi potremmo parlare di un sistema di sicurezza. Oggi parliamo di un sistema che tende verso la miglior sicurezza sociale possibile.

Tolta di mezzo la questione che riguarda le prestazioni, il discorso ritorna sempre uguale. Non neghiamo niente, diamo quello che può rappresentare veramente la preoccupazione del piccolo commerciante così come poteva rappresentare la preoccupazione del coltivatore diretto o dell'artigiano; diamo, cioè, quella assistenza, copriamo quel rischio che potrebbe produrre una crisi tale da coinvolgere non soltanto la famiglia ma anche le possibilità aziendali. Abbiamo fatto questo nell'assistenza ai coltivatori diretti, lasciando facoltà alle diverse assemblee provinciali di allargare eventualmente l'assistenza. Queste forme integrative, verrebbero così poste a carico di una loro solidarietà.

Non è esatto, quando si pone in questa sede la questione di spesa dire che, individualmente gli interessati potrebbero risolvere il problema con un minor costo. È infatti chiaro che se ponessimo un contributo che supera la previsione della spesa, il contributo non sarebbe più di 10-15 mila lire, ma il rischio individuale potrebbe essere di zero in un anno o di parecchie centinaia di migliaia di lire che non può restare nel giro di una mutualità che fa, di un rischio, un peso comune.

Del resto si tratta di discussioni già avvenute e di principi già detti e ribaditi.

Desidererei poi chiedere all'onorevole Mazzoni a quale periodo si riferivano i suoi dati che mi sembrava fossero un po' lontani dai più ultimi: è notorio che queste forme di assistenza hanno subito finora, ogni anno, un aumento.

MAZZONI. Nel 1958 lire 2.380.

REPOSSI, *Relatore*. Nello stabilire il contributo, si è tenuto conto anche di questo notevole accrescimento che si è verificato ogni anno e si è fatta una previsione di spesa che fosse contenuta in quei contributi che poi discuteremo.

Per quanto riguarda i dati a me forniti dall'I.N.A.M. proprio nel settore del commercio, essi sono un po' differenti da quelli enunciati.

Debbo anche dire subito perché mi sono premurato di chiedere e i dati degli artigiani e i dati dei lavoratori del commercio: perché in questo ultimo dato si ha una categoria che viene a formarsi una mutua che ha tutto un sistema che si differenzia sostanzialmente da quello degli artigiani in quanto abbiamo aggiunto un'altra categoria, i venditori ambulanti che, nella maggior parte dei casi si avvicinano molto di più, come esigenze e richieste, ai lavoratori comuni che non ai commercianti. Abbiamo inoltre aggiunto le guide turistiche, i portatori alpini ecc. che hanno aspetti di comune lavoratore anche per possibilità di introiti; si sono aggiunti, nei tabaccai, i distributori e magazzinieri.

Osservando sia la spesa denunciata dall'I.N.A.M. nel settore degli artigiani e in quello del commercio, vediamo che esso dà per la ospedaliera, senza spese di gestione, lire 2.112; per la specialistica, 744, per la ostetrica 114; in totale lire 2.970 e, se a questa somma si aggiunge il 15-16 per cento di spese amministrative, si va a lire 3.600.-3.700.

L'I.N.A.M. prevede su quella spesa, per il 1959 un aumento dell'8 per cento ed un altro aumento pure dell'8 per cento prevede ancora per il 1960.

Ad ogni modo, per il 1960 darebbe una spesa per sole tre prestazioni, di ospedaliera lire 2.450, specialistica lire 1.211, ostetrica 132; un totale quindi di lire 3.793. Se ad esso aggiungiamo circa il 16 per cento di spese di gestione andiamo sulle 4.500-4.600 lire che abbiamo denunciato. Vi è, naturalmente, un limite di 200-300 lire *pro capite* che si deve lasciare per non ritoccare, nei limiti del possibile, il giuoco dei contributi.

Se prendiamo i dati prospettati dall'onorevole De Marzi che, non lo si deve dimenticare, è il Presidente nazionale delle mutue artigiane, vediamo che già essi arrivano ad una previsione di oltre 3600-3700 lire che, probabilmente, per l'aumento delle quote degli ospedali, diventeranno oltre 4000 lire.

Questo perché sia chiaro l'ammontare delle spese. Il contributo proposto dal comi-

tato ristretto, a maggioranza, copriva proprio, appena, queste spese.

All'onorevole Scarpa dirò ora quella che è la previsione sulla attuale situazione contributiva. È stato compiuto un censimento dei commercianti, ma nel 1951, e si è cercato di vedere quali sono le posizioni dei più favoriti e quali quelle dei meno favoriti e ciò per non avere sorprese. Si è trovato, grosso modo, che i contribuenti fino a 1 milione di imponibile, di ricchezza mobile, saranno circa 1.350.000.

PRESIDENTE. Non parliamo dell'articolo 38, limitiamoci all'articolo 11.

SCARPA. L'onorevole Presidente stesso aveva proposto di parlare anche dell'articolo 38.

PRESIDENTE. Avevo proposto che si illustrasse anche l'emendamento all'articolo 38; poiché ci si è limitati all'emendamento 11 si deve concludere sull'articolo 11.

MAZZONI. Nel mio intervento mi riferivo all'articolo 38 in quanto ritenevo che sia quello che impedisce di realizzare quanto proposto.

PRESIDENTE. La vostra parte pone il problema della estensione delle prestazioni, per una ragione di principio; se mai è questa una ragione di più per concludere la discussione.

REPOSSI, *Relatore*. Allora dichiaro terminato il mio intervento.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole alla impostazione del testo del comitato ristretto per una ragione di uniformità con l'atteggiamento tenuto nella discussione di altre mutue. L'esperienza fatta lo ha convinto ad insistere nel dividere le prestazioni nei due tipi di obbligatorie, mantenute su un livello minimo, e facoltative, rese possibili là dove i singoli interessati decidono di approvarle.

Questo sistema è riprodotto nell'articolo 11.

Per quanto riguarda la parte economica, il Governo, a conforto delle cifre portate, si limita a dire che le cifre della mutua degli artigiani debbono essere valutate specialmente nel 1959, perché il 1958 è stato un anno di avviamento. Infatti tra il 1958 ed il 1959 abbiamo dei salti notevolissimi. Se esaminiamo il 1959 sulla base di quelli che sono gli oneri crescenti di tutte le prestazioni di malattia, vediamo che corrisponda a quanto esposto dall'I.N.A.M. per quanto riguarda la categoria dei commercianti, per cui dobbiamo

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

dedurre che ci troviamo di fronte ad una cifra che può essere presa in considerazione per il 1960.

A questa cifra si attiene anche il Governo per quanto riguarda l'individuazione degli oneri che sarà fatta nell'articolo 38, riservandosi, in quella occasione, di far presente in che modo gli oneri, che presumibilmente si avranno applicando l'articolo 11, potranno essere coperti senza che, evidentemente, vi siano dispersioni di somme e di contributi che vadano a fini che non siano quelli previsti dalla mutua che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Ci sono due questioni in discussione: la prima è l'estensione delle prestazioni ad altre forme di assistenza, indipendentemente dalle considerazioni di ordine finanziario: concedere, cioè, l'assistenza generica e farmaceutica oltre quella specialistica, ospedaliera ed ostetrica. E di questo fate un problema di principio.

SCARPA. Chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Perché?

SCARPA. Perché vi possono essere dei colleghi che non siano d'accordo sulla generica o non lo siano sulla farmaceutica.

PRESIDENTE. Non posso non accettare. Votiamo allora per divisione.

Do lettura del primo capoverso dell'articolo 11 del testo del comitato ristretto:

« Agli esercenti le attività commerciali indicati agli articoli 1 e 2 e ai loro familiari a carico considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni: ».

Tale capoverso è identico a quello del testo sostitutivo proposto dall'onorevole Mazzoni.

Pongo pertanto in votazione il primo capoverso del testo del comitato ristretto.

(È approvato).

L'onorevole Mazzoni propone la seguente dizione dell'alinea *a*):

« *a*) assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoriale; ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

L'onorevole Mazzoni propone la seguente dizione dell'alinea *b*):

« *b*) assistenza specialistica ambulatoriale; ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'alinea *b*) nel testo del comitato ristretto.

(È approvato).

La dizione dell'alinea *d*) dell'emendamento Mazzoni è uguale all'alinea *a*) del testo del comitato ristretto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Mazzoni propone il seguente alinea *d*):

« *d*) assistenza farmaceutica; ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

La dizione dell'alinea *e*) dell'emendamento Mazzoni è uguale all'alinea *c*) del testo del comitato ristretto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Mazzoni.

(Non sono approvati).

Pongo ora in votazione la rimanente parte dell'articolo fino a tutto il penultimo comma compreso nel testo del comitato ristretto.

(È approvata).

Per quanto concerne l'ultimo comma, l'onorevole Chiarolanza ha proposto il seguente testo sostitutivo:

« Fino a che non sia raggiunto l'accordo, si applica l'assistenza indiretta con le tariffe minime dell'Ordine provinciale ».

REPOSSI, Relatore. Dichiaro di essere contrario all'emendamento dell'onorevole Chiarolanza.

STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. A nome del Governo dichiaro di essere contrario all'emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Chiarolanza.

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo del Comitato ristretto:

« Fino alla emanazione del regolamento delle prestazioni, alle persone soggette all'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 e successive modificazioni e integrazioni ».

(È approvato).

Essendo stati respinti gli emendamenti proposti all'articolo 11, rimane approvato il testo proposto dal comitato ristretto.

Data l'ora tarda, se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI